

(Omissis)

### **Personale scolastico e obblighi di denuncia**

Per motivi ben noti la segnalazione dei casi di abuso e maltrattamento nei confronti dei minori pone delicati problemi ai soggetti che sono obbligati ad effettuarla e, per conseguenza, agli uffici giudiziari che ne sono o ne dovrebbero essere destinatari.

In particolare, la difficoltà ad inoltrare la segnalazione è diffusa nel mondo della scuola e dà luogo a comportamenti, talora, francamente sconcertanti.

Al fine, se non di risolvere il problema, di contenerne, quanto meno, le dimensioni, si suggerisce che la Sovrintendenza scolastica provinciale valuti l'opportunità di diffondere precise linee-guida o istruzioni, cui il personale della scuola dovrà attenersi in tutte le situazioni in cui emergerà, in ambito scolastico, una vicenda astrattamente riconducibile ad un'ipotesi di reato perseguibile d'ufficio.

Al fine di offrire alla Sovrintendenza scolastica della provincia di Trento uno strumento di lavoro utile al fine indicato, gli Uffici giudiziari della Procura della Repubblica di Trento e di Rovereto e della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Trento hanno condiviso i seguenti orientamenti, sulla base dei quali le linee-guida o istruzioni potrebbero essere elaborate e diffuse.

### **I) NORME DI RIFERIMENTO**

Le norme di riferimento sono contenute negli artt. 331 e 332 del codice di procedura penale, che recitano:

#### **Art. 331 Denuncia da parte di pubblici ufficiali e incaricati di un pubblico servizio**

"1. Salvo quanto stabilito dall'art. 347, i pubblici ufficiali (357 c.p.) e gli incaricati di un pubblico servizio (358 c.p.) che nell'esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio, hanno notizia di un reato perseguibile di ufficio, devono farne denuncia per iscritto, anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato è attribuito.

2. La denuncia è presentata, o trasmessa senza ritardo al pubblico ministero (51) o a un ufficiale (57) di polizia giudiziaria (107 att.; 221 coord.).

3. Quando più persone sono obbligate alla denuncia per il medesimo fatto, esse possono anche redigere e sottoscrivere un unico atto.

4. Se, nel corso di un procedimento civile o amministrativo, emerge un fatto nel quale si può configurare un reato perseguibile di ufficio, l'autorità che procede redige e trasmette senza ritardo la denuncia al pubblico ministero (106 att.)."

#### **Art. 332 Contenuto della denuncia**

"1. La denuncia contiene la esposizione degli elementi essenziali del fatto e indica il giorno dell'acquisizione della notizia nonché le fonti di prova già note. Contiene inoltre quando è possibile, le generalità, il domicilio e quanto altro valga alla identificazione della persona alla quale il fatto è attribuito, della persona offesa e di coloro che siano in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti."

Gli Uffici giudiziari interessati alla presente comunicazione hanno condiviso le seguenti valutazioni:

a) tanto il personale insegnante, quanto il personale di segreteria rientrano nella categoria dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio. Non vi rientrano, invece, i collaboratori scolastici;

### **II) OGGETTO DELL'OBBLIGO DI DENUNCIA**

L'obbligo di denuncia non è limitato ai casi di abuso sessuale, ma si estende a tutti i reati perseguibili d'ufficio. Si possono citare, ad esempio, nell'area della tutela penale dei minori di età, i reati di cui agli artt. 570, commi 1 e 2 (violazione degli obblighi di assistenza familiare), 571 (abuso dei mezzi di correzione), 572. (maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli), 610 (violenza privata) , 612, comma 2 (minaccia grave), 582 (lesioni personali di un certo rilievo), 605 (sequestro di persona) codice penale.

### **III) REATI PERSEGUIBILI A QUERELA**

Quanto ai reati perseguibili a querela, l'obbligo non sussiste, ma qualora la parte offesa sia un minore di età inferiore agli anni 14, la denuncia è raccomandata, allo scopo di consentire all'Autorità giudiziaria di nominare, nell'ipotesi che gli esercenti la potestà si astengano discutibilmente dal proporre la querela, altro soggetto (curatore speciale) che vagli l'opportunità di proporla in loro vece.

Oltre che in tale ipotesi, sempre in caso di reato perseguibile a querela, è raccomandata la segnalazione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, allorché il reato sia sintomo o si accompagni ad una situazione di sofferenza o disagio del minore nella propria famiglia.

Qualora vi siano dubbi sulla perseguibilità o meno d'ufficio, è opportuno che ci si consulti con soggetto competente. Al riguardo, si conferma che l'Ufficio della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni resta, come sempre, disponibile ad essere informalmente consultato in tali ipotesi.

### **IV) NOTIZIA DI REATO PERSEGUIBILE D'UFFICIO**

La denuncia è obbligatoria, nei termini sopra indicati, quando il fatto, appreso dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio nell'esercizio delle sue funzioni, consiste in un accadimento riconducibile ad una ipotesi di reato.

L'apprendimento del fatto può derivare tanto da una narrazione orale o scritta, quanto da una significativa rappresentazione gestuale o grafica. Quest'ultima, ove raffiguri una "scena" sessuale coincidente con un'ipotesi di reato sia accompagnata da congruenti elementi di contorno che la facciano ritenere connessa ad un evento storicamente verificatosi e non a mera fantasia, è da ritenere in senso pieno notizia di un reato.

La narrazione o rappresentazione può provenire dalla vittima o da un terzo e, naturalmente, la situazione è assai delicata, quando i terzi sono, a loro volta, bambini.

### **V) I COSIDDETTI INDICATORI DI ABUSO SESSUALE E LE AZIONI CONSEGUENTI**

Consegue alle precedenti considerazioni che non è sufficiente a determinare l'obbligo di denuncia l'opinione dell'operatore che determinati comportamenti o azioni del minorenne costituiscano indizi, in senso lato, di un reato perseguibile d'ufficio.

Ci si riferisce ai cosiddetti indicatori di abuso sessuale, che sono, peraltro, di varia natura. La letteratura descrive un'ampia gamma di indicatori, la cui genericità spazia da un grado medio, com'è nel caso di linguaggio scurrile, di conoscenze "eccessive", in relazione all'età, in materia sessuale, di atteggiamenti o giochi erotizzati, ad un grado più elevato, com'è nel caso di posizioni/reazioni di particolare chiusura/apertura nei confronti dell'altro sesso, di disturbi dell'alimentazione o del sonno o dell'attenzione o dell'umore, di immotivate reazioni di aggressività, di tendenza all'isolamento, di trascuratezza nell'igiene (o rifiuto di lavare certe parti del corpo), di disturbi somatici, come la stitichezza ed altro.

Qualora ricorrano tali indicatori, se pure non sussiste l'obbligo della denuncia di reato, ne è opportuna la segnalazione agli organi di protezione dell'infanzia, ivi compresa, se del caso, la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, allorché sia fondato ritenerli segnali di grave disagio o di notevole rischio educativo a carico del minore.

A maggior ragione, medesimo adempimento è richiesto in presenza di indicatori di abuso più specifici di quelli sopra richiamati, quali le tracce sul corpo del bambino di lesioni, irritazioni cutanee sospette, ecchimosi, ecc., che pur costituendo precisi indizi di reato, non sono ancora sufficienti, se non accompagnati da ulteriori indizi convergenti nel medesimo senso, ad integrare la fattispecie costitutiva dell'obbligo di denuncia.

La segnalazione di tali casi agli organi di protezione dell'infanzia e, in particolare, alla Procura per i minorenni consente di approfondire la conoscenza della situazione e, così, di acquisire più precise informazioni che varranno pure a dissipare o, invece, a corroborare la supposizione di sussistenza di una fattispecie criminosa.

## **VI) TEMPI DELLA DENUNCIA**

In presenza dei suesposti presupposti, la denuncia va fatta senza ritardo al pubblico ministero o alla polizia giudiziaria.

Senza ritardo significa senza ritardo, dunque al più presto, subito. In particolare, senza por tempo in mezzo, nel senso che non è concesso alcun indugio, motivato dall'esigenza di eseguire accertamenti, approfondimenti conoscitivi ulteriori a fini di verifica dell'informazione appresa. Su questo punto, non è consentita deroga alcuna. Al più, è consentito consultarsi immediatamente con soggetto competente, al solo fine di verificare che sussistano gli estremi dell'obbligo di denuncia.

## **VII) DESTINATARIO DELLA DENUNCIA**

L'Ufficio destinatario della denuncia è la Procura della Repubblica competente per territorio, nel caso che l'indiziato -noto o meno- sia maggiore di età, o la Procura per i minorenni, qualora l'indiziato sia minorenne. In alternativa, la denuncia può efficacemente essere comunicata ad un ufficiale di polizia giudiziaria.

La commissione di un reato che abbia come vittima una persona minore degli anni 18 può rendere necessario che vengano intraprese azioni a sua tutela. Pertanto, si raccomanda che copia della denuncia trasmessa per competenza alla Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario sia inviata alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, affinché quest'ultima possa intraprendere le iniziative di tutela del caso.

La segnalazione ad altri soggetti, pur se tenuti, a loro volta, alla denuncia, non assolve al relativo obbligo. Ciò vale tanto per la segnalazione al Dirigente scolastico, quanto per quella, anch'essa diffusa nella prassi, rivolta al Servizio sociale territoriale.

La denuncia anonima all'ufficio designato dalla legge non soddisfa, quanto meno, l'esigenza di dare la prova dell'adempimento dell'obbligo di denuncia.

## **VIII) FORMA DELLA DENUNCIA**

La denuncia deve essere redatta per iscritto, anche mediante verbalizzazione di dichiarazioni orali, poi sottoscritte, raccolte da personale degli Uffici destinatari della denuncia.

La denuncia può essere inviata anche a mezzo posta, sempreché ciò non ne ritardi oltre misura la presa di conoscenza da parte dell'Ufficio destinatario della denuncia.

## **IX) RISERVATEZZA**

Salvo diversa indicazione degli organi competenti, della denuncia non si devono informare i genitori, se sono costoro i presunti autori del reato.

## **X) OBBLIGO DEL SEGRETO E DEL RISPETTO DELLA PRIVACY**

Quando vi è obbligo di denuncia, cade *in toto* l'obbligo del segreto e, in larghissima misura, quello del rispetto della privacy.

Trento, 23/9/04

II PROCURATORE DELLA REPUBBLICA  
PRESSO IL TRIBUNALE DI TRENTO  
Dott. Stefano DRAGONE

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA  
PRESSO IL TRIBUNALE ROVERETO  
Dott. Francesco PAVONE

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO  
IL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI TRENTO  
Dott. Gian Cristoforo TURRI